



Dipartimento
Mercato del Lavoro

CIGO TIPO EMERGENZIALE per IMPRESE di RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE con un NUMERO di DIPENDENTI NON INFERIORE A 1.000 UNITA' DL 103/2021, art.3

agosto 2021

➔ Numero di settimane e periodo di possibile utilizzo:

fino al 31 dicembre 2021 massimo ulteriori 13 settimane di CIGO TIPO EMERGENZIALE.

NB Per garantire la continuità di copertura dei lavoratori sottoposti a **CIGO TIPO EMERGENZIALE**, il termine iniziale deve intendersi in senso “mobile”, cioè in continuità rispetto ai trattamenti previsti dal DL 41/2021 - la richiesta può essere effettuata a partire dal 28 giugno 2021 (inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021).

➔ Destinatari:

datori di lavoro che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità (numero complessivo dipendenti dell'impresa e non del singolo stabilimento) che richiedono la CIGO tipo emergenziale - anche quelli che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso la CIGS e ne richiedono preventivamente la sospensione al MLPS.

NB Per queste settimane di CIGO è previsto l'**esonero del versamento del contributo addizionale.**

➔ Requisito soggettivo lavoratore/trice:

essere in forza alla data del 21 luglio 2021.

NB Qualora ci sia stato un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. o assunzioni a seguito di cambio di appalto, per l'anzianità si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato per il precedente datore di lavoro.

➔ Modalità di pagamento:

in **busta paga** se anticipato dal datore di lavoro, con successivo conguaglio, o, su sua richiesta, **pagamento diretto** da parte dell'**Inps**.

NB le quote di **TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale rimangono a carico del datore di lavoro.

➔ Termini decadenziali:

l'azienda risponde in solido qualora:

1. non rispetti i termini previsti (entro il 31 agosto 2021) per l'invio della domanda di CIGO a causale “Covid 19 – DL 103/21” o “Covid 19 – DL 103/21 – sospensione CIGS”;
2. non rispetti i termini di invio dei dati necessari per il pagamento o saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocata la riduzione/sospensione o entro 30 giorni dalla notifica autorizzativa dell'**Inps** (PEC) qualora più favorevole.

➔ Blocco dei licenziamenti:

Ai datori di lavoro che utilizzano questo strumento senza il versamento dei contributi addizionali, è **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (L. 223/91) e **individuale** per giustificato motivo oggettivo (L.604/66), e sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, **per la durata del trattamento di integrazione salariale entro il 31 dicembre.**

Restano escluse dalla preclusione quattro casistiche:

1. cessazione definitiva dell'attività d'impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività;
2. accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, solo per le/i lavoratrici che aderiscono volontariamente all'accordo collettivo;
3. in caso di fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione;
4. nei casi di cambio appalto nei quali il personale in forza oggetto del recesso viene riassorbito dal datore di lavoro subentrante.